



# **COMUNE di BLEGGIO SUPERIORE**

(Provincia di Trento)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)**

Approvato con deliberazione n. 02 del Consiglio Comunale di data 16.03.2015

Modificato con deliberazione n. 05 del Consiglio Comunale di data 22.03.2017

Modificato con deliberazione n. 02 del Consiglio Comunale di data 26.02.2018

Modificato con deliberazione n. 07 del Consiglio Comunale di data 13.05.2020

Modificato con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale di data 05.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott. Giorgio Merli -

# INDICE

## TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Deliberazioni .....	pag. 3
Art. 3 – Aree edificabili.....	pag. 3

## TITOLO II° - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Esenzioni ed esclusioni d'imposta .....	pag. 5
Art. 5 – Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni .....	pag. 6
Art. 6 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.....	pag. 7

## TITOLO III° - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 7 – Comunicazioni dei contribuenti .....	pag. 9
Art. 8 – Versamento e riscossione ordinaria.....	pag. 9
Art. 9 – Differimento dei termini di versamento .....	pag.10
Art. 10 – Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.....	pag.11
Art. 11 – Rimborsi.....	pag.11
Art. 12 – Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree .....	pag.12
Art. 13 – Misura degli interessi .....	pag.13

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Funzionario Responsabile .....	pag.14
Art. 15 – Norme di rinvio .....	pag.14
Art. 16 – Entrata in vigore .....	pag.14

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IM.I.S. sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

### **ART. 2 Deliberazioni**

1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

### **ART. 3 Aree edificabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.
3. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, e tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 12, la scadenza del versamento IM.I.S. per il tributo dovuto nel periodo che intercorre fra l'adozione preliminare e quella definitiva dello strumento urbanistico è posticipata alla prima scadenza utile di versamento successiva alla data di adozione definitiva.

4. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
5. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ed i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
6. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
7. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014, in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

## TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

### ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e quindi:

sono esenti dall'IMIS:

- i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall' articolo 6 , comma 3, lettera c) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea ). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1. lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall' articolo 73 , comma 1, lettera c), e dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche;

sono esclusi:

- gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.

2. Sono altresì esenti, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati.
3. Per i periodi d'imposta dal 2016 al 2019, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.

**ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni**

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
  - a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Qualora il parente o affine beneficiario, sia anche soggetto passivo autonomo in quota parte di possesso del medesimo fabbricato, l'agevolazione per i comproprietari comodatari sarà limitata alla sola aliquota.
  - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
    1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
    2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute, a pena di decadenza, a seguito di specifica comunicazione presentata secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 7, comma 4.
3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014 quali:
  - a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
  - b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 del, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della precitata legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
  - c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;

- d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50%, senza possibilità di cumulo, per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;
- b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.

**ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
- a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
- che l'immobile è inagibile o inabitabile;
  - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo

stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IM.I.S. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

#### **ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S. fatto salvo quanto previsto per le comunicazioni di cui ai precedente art. 5, art. 8, comma 6 e la dichiarazione di cui al successivo comma 2.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. In caso di omessa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992.
4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dallo stesso, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
  - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 8 ultimo periodo;
  - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
5. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal periodo tributario per il quale è ancora aperto il termine per la presentazione delle comunicazioni.
6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili.

#### **ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria**

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. La Giunta Comunale potrà individuare ulteriori strumenti alternativi di versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli

altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.

5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 4, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Il modello precompilato deve contenere:
  - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati;
  - b) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
  - c) ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
11. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

#### **ART. 9 Differimento dei termini di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Fatto salvo quanto già previsto all'art. 3, comma 3, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge provinciale n. 14 del 2014, è inoltre differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito

d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

### **ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00=, calcolando in tale importo imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5-ter del medesimo decreto. Tenuto conto della quasi totale soppressione dell'obbligo dichiarativo e quindi anche delle sanzioni derivanti da omesse o infedeli dichiarazioni, ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che la sanzione prevista dal art. 13 del D.lgs. 471 del 1997 è ridotta del 50% nel caso di adesione del contribuente.
5. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
6. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

### **ART. 11 Rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in

merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.

4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte e nei termini dei provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
5. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
6. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
8. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
9. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

#### **ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta. I termini temporali di cui ai successivi commi 2, 3 e 4 sono da considerarsi inclusivi di eventuali altri termini previsti da norme di legge. Nel caso che la legge preveda periodi maggiori il presente articolo non trova applicazione.
2. Il rimborso suddetto compete per i 3 (tre) anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il sopra indicato rimborso compete per 5 (cinque) anni.
4. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per n. 1 (uno) anno.
5. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno

non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta e decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Il presente comma si applica quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, o da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge.

6. Quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda.
7. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
  - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
8. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
9. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13.
10. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.
11. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11.

### **ART. 13 Misura degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.
2. La misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all'art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 14 Funzionario Responsabile**

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, la Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S.; il medesimo organo può anche nominare un sostituto in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

### **ART. 15 Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### **ART. 16 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

### Verbale di deliberazione n. 16 DEL 05/08/2020 del Consiglio Comunale

**Oggetto:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS).

L'anno **duemilaventi** addì **05 - cinque** - del mese **agosto** alle ore **20:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Iori Alberto**

Assiste **Il Segretario comunale, Merli Giorgio**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

IORI ALBERTO	Sindaco	Presente
BROCHETTI RODOLFO	Consigliere	Presente
BRENA STEFANO	Consigliere	Presente
BRUNELLI DANIELA	Consigliere	Presente
CALDERA MIRCO	Consigliere	Assente
CORRADI GIORGIO	Consigliere	Presente
FRANCESCOTTI MARCO	Consigliere	Presente
LUCHESA NICOLA	Consigliere	Presente
SERAFINI ERICA	Consigliere	Presente
TOSI SABRINA	Consigliere	Presente
CALDERA MASSIMO	Consigliere	Assente
BENEDETTI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
CALDERA MAURO	Consigliere	Presente
RICCADONNA ANDREA	Consigliere	Assente
DEVILLI ADELE	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **12** (di cui favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **3**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Iori Alberto** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

Relazione.

In materia di ravvedimento operoso è intervenuto di recente il DL. 124 dd. 26/10/2019 convertito con la Legge n. 157 dd. 19/12/2019 con il quale, all'art. 10 bis, è stato abrogato il comma 1 -bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Il Comma 1 bis dell'art. 13 oggetto di abrogazione prevedeva che *“Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”* La conseguenza era che gran parte delle disposizioni agevolative per i contribuenti in materia di ravvedimento operoso non si applicavano ai tributi comunali. Ora, con la sua abrogazione, entrata in vigore il 25/12/2019, viene invece esteso anche ai tributi locali il cosiddetto ravvedimento operoso "lungo".

Con delibera consiliare n. 07 di data 13.05.2020 si era provveduto quindi a stralciare dal regolamento IMIS comunale il comma 11 dell'art. 8 relativo al ravvedimento operoso in quanto penalizzante rispetto a quello nazionale e quindi di fatto inapplicabile.

L'art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997 prevede la possibilità dell'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso anche ai versamenti parziali o frazionati specificando però, al comma 2, che l'applicabilità è riferita ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate

Per esemplificazione, si riporta il testo di tale articolo.

### *Art. 13-bis. Ravvedimento parziale*

*1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.*

*2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.*

Ora si manifesta la necessità per il Comune di prevedere tale agevolazione anche per l'IMIS, in particolar modo in questo momento, dove la crisi determinata dall'emergenza sanitaria in corso e dalla pandemia da COVID-19, potrebbe portare molti contribuenti a chiedere di frazionare i pagamenti per far fronte ai propri debiti senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste nel caso di accertamento da parte degli uffici



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

L'art. 50 del D.Lgs. 449/1997 cita: "Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili." Quest'ultimo articolato riguarda la legge delega che detta i principi e i criteri direttivi che il Governo doveva rispettare nella stesura del D.lgs citato. La lettera l) stabilisce in particolare che si dovevano prevedere "... circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;".

Per quanto detto si prevede di aggiungere all'art. 8 del Regolamento IMIS (*Versamento e riscossione ordinaria*) un nuovo comma 11, così formulato: "**11. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.**"

Risulta inoltre necessario apportare una modifica anche all'art. 10, comma 4, relativo all'estensione dell'accertamento con adesione all'IMIS. Con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è stato convertito il D.L. 34/2019 inserendo il nuovo art. 5-ter nel D.Lgs. 218/1997, che disciplina a livello nazionale l'istituto dell'accertamento con adesione. Tale articolo prevede che:

1. *L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.*
2. *Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*
3. *In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.*
4. *In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.*
5. *Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il*



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

*contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.*

*6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;*

Il Comune di Bleggio Superiore ai sensi del precitato art. 50, del Dlgs. 449/1997, ha recepito tale istituto con un apposito regolamento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 21/12/2004. In tale documento è previsto che per quanto non disciplinato vale la normativa nazionale. Ora le modifiche apportate alla normativa nazionale che riguardano essenzialmente tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate potrebbero creare dei problemi applicativi laddove venissero emessi accertamenti dagli Enti locali nelle materie passibili dell'utilizzo di tale istituto. Si rammenta che l'applicazione è limitata a materie che abbiano elementi concordabili e quindi per l'IMIS è limitato quasi esclusivamente alla casistica legata alle aree fabbricabili.

Per tali motivi si prevede di aggiungere all'art. 10, comma 4, dopo il primo capoverso, *“ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5ter del medesimo decreto.”*. Ne consegue che il primo capoverso del citato comma 4 diventa: ***“Ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5ter del medesimo decreto.***

Risulta inoltre necessario procedere anche ad una revisione degli interessi per quanto riguarda la riscossione coattiva. L'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto la possibilità di aumentare gli stessi di 2 punti rispetto al tasso legale, che ad oggi sono pari allo 0,05%. Tenuto conto di questo si prevede, per la sola fase legata alla riscossione coattiva di aumentare gli stessi nel massimo consentito. Quindi all'art. 13 (Misura degli interessi) si prevede di aggiungere il comma 2, come segue: ***“La misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all'art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti”***.

Rispetto all'entrata in vigore delle modifiche qui proposte, va sottolineato che L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Al riguardo l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020.

Inoltre l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993 prevede la possibilità, per i Comuni trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che indicano sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Udita la relazione del Sindaco Iori Alberto, i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all'adozione del provvedimento;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 449;

Visti gli art. 13 e 13-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Vista l'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000;

Visto l'art. 9 bis della Legge Provinciale 36/1993;

Visto il testo del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS) nella nuova formulazione a seguito delle modifiche qui proposte; testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. dall'art. 49, punto 3 a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

Visto il parere dell'organo di revisione comunale acquisito in data, 27/07/2020 (prot. 4963) in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. N° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto del Comune di Bleggio Superiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.1995 e modificato con Deliberazioni consiliari n. 22 del 18.06.2015 e n. 10 del 29.06.2016;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Bleggio Superiore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 30.07.2018;

Acquisiti, ai sensi degli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rilasciati dai Responsabili delle strutture di merito sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2, data l'urgenza di assicurare il tempestivo intervento dell'Amministrazione comunale negli adempimenti previsti;

Con voti favorevoli n. dodici (12), espressi per alzata di mano, su n. dodici (12) Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. Di inserire all'art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS) il nuovo comma 11, così formulato:  
*"Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo";*
2. Di modificare l'art. 10, comma 4, primo capoverso, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS), sostituendo il punto con una virgola e aggiungendo la seguente locuzione:  
*"ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5-ter del medesimo decreto."*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

Per effetto di questo il nuovo comma 4 diventa:

*“Ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, **ad esclusione di quanto previsto dall’art. 5-ter del medesimo decreto.** Tenuto conto della quasi totale soppressione dell’obbligo dichiarativo e quindi anche delle sanzioni derivanti da omesse o infedeli dichiarazioni, ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471 del 1997 è ridotta del 50% nel caso di adesione del contribuente”;*

3. Di inserire all’art. 13 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IMIS) un nuovo comma 2, così formulato:  
*“La misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all’art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta aumentato di 2 (due) punti”;*
4. Di approvare, a seguito delle modifiche di cui ai punti precedenti, il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IMIS) nella nuova formulazione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
5. Di stabilire che le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui ai punti 1, 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
6. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. Di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull’albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (favorevoli n. dodici (12), espressi per alzata di mano da n. dodici (12) Consiglieri presenti e votanti) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;
9. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

10. Di specificare inoltre che:

- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
  - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

---

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
<b>Impronta</b>			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAG_2020_43.rtf	PARERE	20/07/2020
(F8C271F77E81718082E9F7DE0056D1B2AD23CE1C876189FD4379F73D4A1550AE)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAG_2020_43 (1).rtf	PARERE	20/07/2020
(5B0576341B0E8A4E7E276EABCFB1DC13835F64533E837C808CB5E4DD581E58DD)			
Regolamento IMIS modificato	Regolamento IMIS luglio 2020 Bleggio Superiore.doc	DOCUMENTO INFORMATICO	20/07/2020
(E6C296647F191FDF3756657A7810101FC746F6F7D314DE36542B824B65EA1D49)			

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**Ing. Iori Alberto**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Merli Giorgio**



### AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 06/08/2020 al 16/08/2020, ai sensi dell'art. 183, c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Bleggio Superiore, 06/08/2020

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Merli Giorgio**



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

~~Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.~~

Bleggio Superiore, 06/08/2020

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Merli Giorgio**



~~Bleggio Superiore, 17/08/2020~~

~~**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Merli Giorgio**~~

